

Sommario

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	2
Articolo 1 S Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento	4
Articolo 2 S Durata.....	6
Articolo 3 S Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa	6
Articolo 4 S titolarità delle licenze d'uso	8
Articolo 5 S Garanzie	8
Articolo 6 S Subappalto	10
Articolo 7 S Consegna	10
Articolo 8 S Verifica di conformità.....	11
Articolo 9 S Servizio di manutenzione.....	12
Articolo 10 S Servizio di supporto specialistico.....	14
Articolo 11 S Penali	15
Articolo 12 S Corrispettivo	16
Articolo 13 S Fatturazione e pagamento.....	18
Articolo 14 S Risoluzione	21
ARTICOLO 15 S Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	22



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi



comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 5879348F70 < *ove presente* > che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi da interferenze e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI; inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 3 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Licenze d'uso a tempo determinato dei prodotti software Computer Associates già installati presso la Committente e relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione, come specificato nel capitolo 4.1 del Capitolato Tecnico, per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità";
 - b) Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei prodotti software Computer Associates già in possesso della Committente e/o dell'Amministrazione, come specificato nel capitolo 4.2 del Capitolato Tecnico, per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità";
 - c) Prodotti software Computer Associates, come specificato nel capitolo 4.3 del Capitolato Tecnico, comprensivi di:
 - i. Licenze d'uso in modalità "Enterprise Unlimited", da potersi installare in quantità illimitata durante tutto il periodo di vigenza contrattuale;
 - ii. servizi di assistenza tecnica e manutenzione a pagamento, per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità", comprensivi della manutenzione per le licenze d'uso già in possesso della Committente;
 - d) Prodotti software Computer Associates, come specificato nel capitolo 4.4 del Capitolato Tecnico, comprensivi di:
 - i. Licenze d'uso a tempo indeterminato;
 - ii. servizi di assistenza tecnica e manutenzione a pagamento, per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità";
 - e) Upgrade dei prodotti software Computer Associates già in possesso della Committente, come specificato nel capitolo 4.5 del Capitolato Tecnico, comprensivi di:
 - i. Licenze d'uso a tempo indeterminato;
 - ii. servizi di assistenza tecnica e manutenzione a pagamento, per un massimo di 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità";
 - f) Upgrade delle licenze d'uso a tempo determinato dei prodotti software Computer Associates già installati presso la Committente e relativi servizi di assistenza tecnica e manutenzione, come specificato nel capitolo 4.6 del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 4 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- Capitolato Tecnico, per un massimo di 36 mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui all’articolo 8 S “Verifica di conformità;
- g) servizi di supporto specialistico a consumo su prodotti software Computer Associates, di cui al successivo art 10 S, che la Committente e/o l’Amministrazione si riservano di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale, come previsto nel capitolo 4.7 del Capitolato Tecnico;
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
 3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, Roma e presso la sede di Piazza Dalmazia 1, Roma.
 4. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Committente, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci - o altra diversa sede della Committente e/o dell’Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l’impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____.
 5. Salvo diversa indicazione della Committente ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla casella postale **asset@sogei.it** , oltre a **asset_sw@sogei.it**. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l’identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l’impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d’uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l’utilizzo della licenza stessa.
 6. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
 7. Tutte le consegne di cui al precedente comma 4 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l’indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell’automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l’accesso dell’automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
 8. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l’ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 5 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
9. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 9, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
 10. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
 11. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
 12. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.
 14. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di trentasei mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" dei prodotti di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli



adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a fornire all'Amministrazione, su richiesta, tutto il supporto tecnico necessario per verificare l'effettiva consistenza del parco di licenze dei



prodotti oggetto del presente Contratto installato presso Sogei e/o l'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi.

8. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

10. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettere a) e f), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione a tempo determinato, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
11. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera d) punto i e lettera e) punto i, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
12. Per le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento", comma 1, lettera c), punto i, (Enterprise unlimited), l'Impresa riconosce il diritto alla Committente di installare i prodotti software per l'intera durata contrattuale in quantità illimitata e senza nessuna restrizione. La Committente non dovrà emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti. Le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative



- versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
13. Nel corso di vigenza del contratto, la Committente e/o l'Amministrazione si riservano la facoltà di interrompere in tutto o in parte la fornitura dei prodotti software concessi in licenza a tempo determinato, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento", comma 1, lettera a) e lettera f), al termine del 12° (dodicesimo) mese e al termine del 24° (ventiquattresimo) mese decorrenti dalla prima "Data di accettazione della Fornitura". A tal fine la Committente invierà al Fornitore, almeno 30 giorni prima di tali scadenze, una richiesta formale, a mezzo di comunicazione scritta, che conterrà l'elenco delle licenze dei prodotti per i quali intende interrompere la fornitura della licenza d'uso a tempo determinato.
 14. Nel corso di vigenza del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in tutto o in parte il servizio di manutenzione dei prodotti software, concessi in licenza a tempo indeterminato, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento", comma 1, lettera b), lettera d) punto ii, lettera e) punto ii, al termine del 12° (dodicesimo) mese e al termine del 24° (ventiquattresimo) mese decorrenti dalla prima "Data di accettazione della Fornitura". A tal fine l'Amministrazione invierà al Fornitore, almeno 30 giorni prima di tali scadenze, una richiesta formale, a mezzo di comunicazione scritta, che conterrà l'elenco delle licenze dei prodotti per i quali intende interrompere il servizio di manutenzione.
 15. Per i prodotti software concessi in licenza d'uso in modalità "Enterprise unlimited" e i relativi servizi di assistenza e manutenzione, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento", comma 1, lettera c), punto i, non si prevede interruzione anticipata della fornitura, salvo i casi di risoluzione del contratto previsti all'art. 14 S "Risoluzione". Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del presente Contratto ("Data di Certificazione"), solo per i prodotti software acquistati con licenza di tipo "Enterprise Unlimited", la Committente fornirà all'Impresa una dichiarazione attestante il numero delle licenze d'uso relative ai prodotti installati ed effettivamente utilizzati ("Numero di Licenze Certificate"). In tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei prodotti software verranno fissati in base al Numero di Licenze Certificate e la Committente e/o l'Amministrazione acquisirà senza ulteriori oneri la titolarità di tali licenze d'uso in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003. Ai fini della certificazione finale la Committente potrà anche avvalersi del supporto fornito dal Fornitore, che, su richiesta della Committente, potrà affiancare la Committente stessa per l'effettuazione della certificazione. Resta inteso che in nessun caso le attività di certificazione interferiranno con o arrecheranno disagi alla normale attività lavorativa della Committente e/o dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 9 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
 2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S CONSEGNA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 10

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 10 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



(dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla stipulazione del presente contratto con riferimento alla fornitura e ai servizi di cui al suindicato articolo 1 S, comma 1 lettere a), b), c) e d), ovvero entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della Committente con riferimento alla fornitura di cui al suindicato articolo 1 S, comma 1 lettere e) e f). Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

2. Ultimate le operazione di consegna, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente una "Nota di consegna" recante le seguenti indicazioni: produttore, nome commerciale, versione, sistema operativo dei prodotti software consegnati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data ultima di consegna, le componenti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a), lett. c) punto i, lett. d) punto i, lett. e) punto i, lett. f) entro il termine indicato in sede di Capitolato Tecnico con decorrenza dalle Note di consegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010;
 - b) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), lett. c) punto ii, lett. d) punto ii, lett. e) punto ii, entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - c) con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a), lett. c) punto i, lett. d) punto i, lett. e) punto i, lett. f), ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai



- servizi di cui all'art. 1 S comma 1 , lett. b), lett. c) punto ii, lett. d) punto ii, lett. e) punto ii e lett. g), da parte della Committente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
 9. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
 10. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
 11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
 12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
 13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
 14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione dei prodotti software per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla prima "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S comma 2 lett. a).

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 12 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti via telefono al numero _____ o mediante strumento telematico all'indirizzo e-mail _____, confermata via fax al numero _____. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax.
7. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via e-mail o via fax alla Committente, entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione suddetta;
9. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi dalla conferma della presa in carico;
10. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 9, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.



11. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
12. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. g), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a:
 - i. 75 (settantacinque) giorni persona della figura di Mainframe Specialist;
 - ii. 180 (centottanta) giorni persona della figura di Mainframe Specialist APM;
 - iii. 600 (seicento) giorni persona della figura di APM Specialist (distribuito);
 - iv. 60 (sessanta) giorni persona della figura di APM Designer;
 - v. 96 (novantasei) giorni persona della figura di Software Change Manager Specialist.

La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art.9 S comma 6, confermato via fax al medesimo numero ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante la compilazione del Consuntivo attività che sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - la personalizzazione del software di Sistema;
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo del Sistema;
 - il supporto all'evoluzione dei prodotti software installati e alle modalità di configurazione;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 14 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- il tuning del Sistema e dei software.
- 6. Il servizio verrà svolto presso la sede Sogei di via Mario carucci 99, Roma e presso la sede di Piazza Dalmazia 1, Roma, dal lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 8:00 alle 17:30).

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle licenze software di cui al precedente articolo 7 S “Consegna” la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 3.000,00 = (tremila/00).
2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00) per ogni inadempimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall’art. 8 S “Verifica di conformità”, la Committente applicherà una penale pari a € 3.000,00 = (tremila/00) al giorno.
5. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 3.000,00 = (tremila/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a € 3.000,00 = (tremila/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all’art. 10 S comma 3 per l’erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari a € 3.000,00 = (tremila/00).
8. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari al 1% (uno per cento) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S “Corrispettivo”, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
9. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all’art.5 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, resta salvo il diverso termine indicato.
10. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 15 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

11. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
12. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per prodotti software e servizi forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/____), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera a) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/____), comprensivo dei servizi di manutenzione e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento";
 - b) Il corrispettivo contrattuale per i servizi di assistenza e manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/____);
 - c) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera c), punto i è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/____), comprensivo della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento";
 - d) Il corrispettivo contrattuale per i servizi di assistenza e manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera c), punto ii è pari a *<inserire importo a cifre*

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 16 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



e a lettere> € _____,___ = (____/___);

- e) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera d), punto i è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), comprensivo della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento";
- f) Il corrispettivo contrattuale per i servizi di assistenza e manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera d), punto ii è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
- g) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera e), punto i è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), comprensivo della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento";
- h) Il corrispettivo contrattuale per i servizi di assistenza e manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera e), punto ii è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
- i) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del", comma 1, lettera f) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), comprensivo dei servizi di assistenza e manutenzione e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento";
- j) Il corrispettivo contrattuale per i servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera g) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___).

Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Consuntivo attività approvato dalla Committente e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.

2. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Mainframe Specialist	€ _____,___ = (____/___)
Mainframe Specialist APM	€ _____,___ = (____/___)
APM Specialist (distribuito)	€ _____,___ = (____/___)
APM Designer	€ _____,___ = (____/___)
Software Change Manager Specialist	€ _____,___ = (____/___)



3. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
7. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 15 comma 1 lett. a), lett. c) punto i, lett. d) punto i, lett. e) punto i, e lett. f), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S comma 6.
 - b) con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 15 comma 1 lett. b), lett. c punto ii, lett. d) punto ii e lett. e) punto ii, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate, successivamente alla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6.
 - c) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art.15 comma 1 lett. g), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 18 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



< *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< *nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < *eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore* >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) verbale positivo di verifica di conformità iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti)
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 5879348F70, nonché il numero d'ordine che vi sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 19 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
 - tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."
8. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 20 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G ;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità" , art.11 S



“Penali”, art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari , art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Proprietà dei prodotti”, art. 12 G “Cauzione”, art. 15 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 16 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 17 G “Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 22 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 S

OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 22 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 23 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;
Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso;
Articolo 5 S - Garanzie ;
Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico;
Articolo 8 S - Verifica di conformità;
Articolo 11 S - Penali;
Articolo 14 S - Risoluzione;
Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;
Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;
Articolo 12 G - Cauzione ;
Articolo 13 G - Recesso ;
Articolo 14 G- Recesso per giusta causa ;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;
Articolo 17 G - Subappalto ;
Articolo 18 G- Foro esclusivo ;
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;
Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa ;
Articolo 23 G - Subingresso nel contratto .

L'Impresa
il legale rappresentante



Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di prodotti Computer Associates e relativi servizi pe 25 di 25
Informativo Sogei

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)